

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3613-*quater*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea l'11 ottobre 2005 – dell'articolo 61 del

DISEGNO DI LEGGE N. 3613

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Disposizioni in materia di carta di identità elettronica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto per le carte valori dall'articolo 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, all'atto del rilascio della carta di identità elettronica di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del comune di residenza o di iscrizione all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie alla loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le somme introitate dalle amministrazioni comunali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Le attività di emissione, diffusione, gestione e manutenzione dei centri di produzione della carta di identità elettronica, nonché dei servizi ad essa connessi, sono realizzati in analogia a quanto previsto per la Tessera sanitaria (TS), ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate secondo gli indirizzi strategici stabiliti d'intesa tra i Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali.

5. Al fine di contenere i prezzi di cessione della carta di identità elettronica ed i costi di produzione, emissione e gestione della stessa, possono essere stipulate convenzioni o accordi, o indette gare con pubbliche amministrazioni, con società o altri soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operatività della carta di identità elettronica alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli schemi delle convenzioni, degli accordi ed i bandi delle gare sono sottoposti al parere del Ministero dell'interno ai fini della verifica del rispetto delle regole tecniche e di sicurezza vigenti nonché della compatibilità di ulteriori servizi o utilità con gli ambiti di operatività di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

